



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
*presso il Tribunale*  
**ROMA**

---  
**Il Procuratore**

N. 3199 /24 Prot. Gab. *ORG. IST.*

Roma, 2 dicembre 2024

Al Signor Presidente  
Il Commissione Giustizia  
Camera dei deputati  
Roma

Oggetto: Audizione del Procuratore della Repubblica di Roma, dott. Francesco Lo Voi.  
Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.

Gent.mo Presidente,

come già anticipato in data 26 novembre u.s., trasmetto un elenco degli argomenti trattati durante la mia audizione sulle modifiche di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Procuratore della Repubblica  
Francesco Lo Voi

## AUDIZIONE II COMMISSIONE GIUSTIZIA – CAMERA DEI DEPUTATI

26 NOVEMBRE 2024

### RIFORMA DURATA INTERCETTAZIONI

Prima di esaminare brevemente il merito, sono necessarie alcune premesse.

- **1^ PREMESSA:** già oggi, il 3° co. dell'art. 267 c.p.p. prevede la proroga del Giudice solo se permangono i presupposti del 1° co., cioè essenzialmente l'indispensabilità dell'intercettazione: essa deriva da quanto acquisito nel corso delle fasi precedenti degli ascolti; quindi, il comma 1 della proposta introduce in realtà una ripetizione, qualcosa infatti già previsto, e per di più la limitazione a 45 giorni.  
  
→ poiché il potere di concedere le proroghe (così come le autorizzazioni iniziali) è un potere riservato al Giudice, questa si configura come una limitazione o, peggio, l'eliminazione di un potere (neanche del P.M., bensì) del Giudice.
  
- **2^ PREMESSA:** non c'è solo la criminalità organizzata, e quindi non ci si può accontentare di dire "ma i reati di mafia e terrorismo non sono toccati da questa riforma; ci sono molti altri reati gravissimi (il cui trend è peraltro in aumento) in cui 45 giorni non basteranno mai ad acquisire gli elementi di prova necessari a procedere e neanche a verificare se trattasi di reati rientranti nel concetto di criminalità organizzata e di tipo mafioso o para-mafioso:  
  
→ è quasi l'introduzione di un divieto ad indagare;  
  
→ applicando gli stessi principi, paradossalmente si potrebbe giungere a vietare una perquisizione o un sequestro dopo 45 giorni o 90 giorni o anche sei mesi; qual'è la ragione di tale scelta legislativa?
  
- **3^ PREMESSA:** chi abbia pratica di indagini giudiziarie o abbia frequentato gli uffici investigativi o di Procura sa bene che, dopo l'avvio delle intercettazioni a seguito della richiesta della polizia giudiziaria su una "batteria" di telefoni in uso agli indagati, almeno 1 mese o anche più serve per capire quali sono i telefoni realmente utili alle indagini, il che generalmente comporta la disattivazione dell'intercettazione degli altri, che risultano non utili. Ciò, conseguentemente, riduce ulteriormente il tempo dell'effettivo ascolto dei telefoni "utili", riducendo conseguentemente il tempo di acquisizione degli elementi di indagine utili ad un tempo ben inferiore agli stessi 45 giorni.
  
- **4^ PREMESSA:** nel corso degli ultimi anni, si è fatto un lavoro enorme con la riforma delle intercettazioni, la creazione nelle procure dell'archivio riservato, l'introduzione della

selezione delle intercettazioni rilevanti; sono praticamente sparite le rivelazioni su intercettazioni non rilevanti o prima definite di mero "gossip". Se tutto questo è stato realizzato, anche con investimenti di fondi, energie e risorse umane non indifferenti, mi chiedo allora quale sia allora lo scopo di questa nuova modifica. Come posso privarmi di un mezzo essenziale se, per legge, ho il potere/dovere (quindi posso/devo) indagare fino a 12/18/24 mesi?

- **5^ PREMessa:** le piattaforme per le comunicazioni criptate scoperte negli ultimi anni non sono utilizzate solo dalla criminalità organizzata: evidentemente tutti temono le intercettazioni telefoniche – lo dimostrano le indagini e le accortezze e sotterfugi, i linguaggi criptici utilizzati dai criminali operanti nei più vari settori; il che contribuisce ulteriormente a non farmi comprendere perché mai dovremmo far loro questo bel regalo.
- **NEL MERITO:** la riforma avrà effetti nefasti (purtroppo, ancora altri) nei riguardi dei reati contro la pubblica Amministrazione, tutti quelli tipici dei c.d. colletti bianchi (bancarotta, etc.), furti in appartamento e truffe per anziani, la vendita di stupefacenti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, rapine ed estorsioni se non rientranti nella criminalità organizzata o in ipotesi di terrorismo.

Inoltre va considerato che:

- Nella gran parte delle indagini, le prime intercettazioni ascoltate sono spesso lette e capite solo sulla base delle successive, che sovente giungono ben oltre i primi 45 giorni;
- la ricostruzione di un gruppo associativo – partendo da ipotesi non di criminalità organizzata richiede tempo e analisi dei contatti, insieme ad altre indagini, per i quali un tempo di 45 giorni sarà assolutamente insufficiente;
- utilità delle intercettazioni oltre 45 giorni verificata negli ultimi anni per omicidi, codice rosso, Pubblica Amministrazione (es. SOGEI, con arresto in flagranza grazie ad intercettazioni effettuate ben oltre i 45 giorni), rapinatori seriali, estorsioni (dove spesso serve verificare anche la posizione della vittima);
- è inutile dire che non si toccano criminalità organizzata e terrorismo, perché anche da indagini su delitti "comuni" si arriva spesso – per esperienza consolidata – alla criminalità organizzata:
  - basti pensare alle estorsioni;
  - basti pensare a compravendita di voti con gruppi mafiosi;
  - basti pensare all'art. 73 DPR citato, che sovente si trasforma in violazione dell'art. 74, anche di carattere transnazionale;
  - basti pensare alle indagini transnazionali;
  - basti pensare all'incidenza nei rapporti e nelle indagini condotte da EPPO, che avranno un trattamento differenziato rispetto a quello degli altri paesi europei parte della Procura Europea;

- basti pensare all'incidenza sulle squadre investigative comuni, in cui i rappresentanti di altri Paesi potranno utilizzare i risultati delle intercettazioni effettuate oltre i 40 giorni, mentre noi italiani non potremo;
- basti pensare all'incidenza sulle rogatorie attive e passive: per le prime, sarà difficile convincere un'A.G. straniera a mettere in piedi tutto quanto occorre per una o più intercettazioni, per poi chiedere che vengano limitate a 45 giorni; per le seconde, non sarà semplice spiegare – in presenza di un OIE o di una rogatoria – che non potremo procedere ad accogliere la richiesta per un tempo superiore ai 45 giorni (e, beninteso, si tratta di temi neanche sfiorati dal testo della riforma).

Insomma, non pare esagerato definire i possibili effetti come uno sfacelo.

- Vanno ancora considerati i procedimenti che nascono in una Procura Circondariale e poi passano in DDA, essendo stata scoperta un'associazione di tipo mafioso;
- Se, infine, si volesse considerare il tema dei "costi", basterà rilevare che da un'indagine proficua si recupera – tra sequestri penali e misure di prevenzione – l'intera spesa annuale di un ufficio di Procura per tale capitolo (nell'indagine denominata Petrolmafia è stato operato un sequestro di beni e denaro per 260 milioni).

Tutte le indagini in materia di pubblica Amministrazione degli ultimi anni sono state positivamente effettuate grazie alle intercettazioni.

Anche nel regime della criminalità organizzata (comma 2 della modifica) vi sono aspetti poco comprensibili.

Possibili rimedi minimi:

- tenere a mente l'art. 51 co. 3 bis e 3 quater c.p.p. (cfr. SS. UU Cass.);
- allargare l'esclusione della riforma ai reati di cui all'art 407 co. 2 lett. a), c.p.p., **ALMENO**.

Francesco Lo Voi

Procuratore della Repubblica

Roma E 2 DIC 2024